

STATUTO

Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ – ETS

4 luglio 2024

Titolo I: Costituzione, Denominazione, Sede, scopo, finalità, attività e durata

ART. 1

(Costituzione e Denominazione)

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, ai sensi del Codice Civile, della legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore (CTS) e successive modifiche e integrazioni, è costituita una associazione non commerciale e senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, avente la seguente denominazione: **"Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) ETS"**, rappresentabile mediante la sigla "AICQ ETS" da ora in avanti detta anche "associazione" o "AICQ".

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nella sezione Altri Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune può essere deliberata dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

ART. 3

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopi la promozione in Italia e all'estero, dello studio, dello sviluppo e dell'applicazione della cultura gestionale e delle metodologie per la Qualità delle organizzazioni, dei prodotti e dei servizi e per la Qualità della vita nelle città e nelle comunità sostenibili, da perseguire anche tramite la costituzione, presso gli enti associati o presso l'AICQ Nazionale, di specifici Settori Merceologici a ciò deputati.

Persegue inoltre, tramite specifici Comitati, anch'essi intesi come un insieme organizzato di soci appartenenti a più enti associati e aventi sede presso gli Enti associati o presso l'AICQ Nazionale, la Qualità nelle professioni, con particolare riferimento alle attività professionali non regolamentate.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione si prefigge inoltre di rappresentare gli enti associati con voce unitaria su scala nazionale e internazionale e favorire la loro sinergia finalizzata al raggiungimento di una identità culturale comune, alla migliore cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, coordinando anche lo scambio tra di essi di progetti e informazioni, l'uniforme applicazione su scala nazionale delle loro quote associative, la non sovrapposizione delle loro attività e l'armonica collaborazione tra di essi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5 comma 1 del Codice Terzo Settore (CTS), in forma di azione volontaria o di

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera w) promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende realizzare, anche tramite i propri settori e comitati - centri di competenza -

- documenti e approfondimenti tecnici;
- iniziative, studi e progetti;
- attività formative;

L'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione di tali attività sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Se funzionali al perseguimento delle sue attività istituzionali può inoltre assumere partecipazioni e/o interessenze in società o enti terzi, nei limiti di cui sopra e previa approvazione dell'assemblea.

L'associazione può esercitare infine, a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 4 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II: Gli Associati

ART. 5 (Ammissione, diritti e obblighi degli associati)

L'Associazione è una Federazione di associazioni territoriali di carattere regionale denominate "Enti Associati". Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione in qualità di enti associati le "**Associazioni per la cultura della qualità**" formalmente costituite, autonome e indipendenti, anche finanziariamente, che condividono le finalità della stessa, antepongono nella loro denominazione la sigla AICQ nel rispetto del Regolamento per l'uso di tale marchio che è loro patrimonio comune, e partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Le associazioni territoriali che intendono essere ammesse come associati devono farne domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento dell'Associazione e il Codice deontologico, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

associativi. Devono inoltre versare le quote associative (denominate "contributo federale") deliberate dall'Assemblea, e impegnarsi a versarle per ogni anno solare. Le quote associative sono impegnative per l'anno o frazione di anno solare decorrente dalla data di ammissione.

Non sono obbligatori per le associazioni aderenti i requisiti previsti per l'adesione al registro del terzo settore e la loro mancanza non può essere motivo di rifiuto o di decadenza.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'Ente interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare tale deliberazione e comunicarla agli interessati che possono, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se l'Ente associato non presenta formale richiesta di dimissioni e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli enti associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi con le modalità previste dal Regolamento.

Tramite i loro rappresentanti, hanno inoltre il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;

Gli enti associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento e il codice deontologico;
- versare periodicamente la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza automatica, esclusione, estinzione.

L'ente associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, tramite lettera raccomandata o pec almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo. La cessazione della qualifica di associato viene comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione utile.

La qualifica di associato si perde inoltre:

- a) per morosità, se esso non versa puntualmente le quote associative. La cessazione per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- b) per radiazione, nel caso esso contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento e del Codice deontologico e alle deliberazioni degli organi associativi. La cessazione per radiazione è

deliberata dal Consiglio Direttivo, appositamente convocato, su proposta del Collegio dei Probiviri.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata entro 30 giorni all'associato che può, entro 60 giorni da tale comunicazione fare ricorso all'Assemblea, che delibera sul provvedimento, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Le modalità di comunicazione del provvedimento e di presentazione dei ricorsi sono disciplinate dal Regolamento.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, a nessun titolo. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo III: Organi e cariche dell'Associazione

ART. 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente dell'Assemblea;
- il Portavoce Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo, se istituito.

E' inoltre istituito un Comitato Tecnico Scientifico;

Le modalità per la presentazione delle candidature a far parte dei vari organi sono stabilite dal Regolamento.

ART. 8 (L'Assemblea. Composizione)

L'Assemblea è costituita dagli Enti associati di cui all'articolo 3.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i legali rappresentanti degli Enti Associati, che possono farsi rappresentare da un loro delegato, componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Associato.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Ente associato non può essere portatore di più di una delega.

ART. 9 (L'Assemblea. Convocazione)

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di Esercizio ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il suo Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisano la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due enti associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, con pluralità di mezzi purché sia assicurata la sua conoscibilità, e deve contenere il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere effettuata almeno 12 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea può anche tenersi in videoconferenza, con le modalità previste dal presente statuto.

ART. 10

(L'Assemblea. Competenze e Validità)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell'esercizio sociale precedente e, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e il codice deontologico, e le loro modificazioni
- nomina e revoca gli organi sociali;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 5;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea, inoltre, sia in seduta ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle iniziative finalizzate ad assicurare un'immagine unitaria e una identità culturale comune, anche al fine di prevenire ed evitare che le iniziative culturali e le attività formative promosse dagli Enti associati siano in concorrenza tra loro;
- delibera in merito alla costituzione e/o allo scioglimento di Settori e Comitati e ne definisce periodicamente la distribuzione territoriale in modo da consentire un'efficace ed equilibrata organizzazione di rete. Il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento;
- delibera in merito all'assunzione di partecipazioni e/o interessenze in società o enti terzi;
- stabilisce l'entità del "contributo federale" che tutti gli Enti associati devono versare annualmente all'Associazione;
- stabilisce l'entità delle quote associative annuali che i soci degli enti associati devono versare agli stessi, secondo i criteri fissati dal Regolamento;
- delibera sugli altri argomenti eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee, tranne quanto previsto al paragrafo successivo, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi

nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del codice civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, deliberano lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 25, 26 e 27 del presente statuto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, deliberano lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui rispettivamente agli articoli 25, 26 e 27 del presente statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura della Segreteria operativa e conservato nel libro dei verbali dell'Assemblea.

ART. 11

(Il Presidente dell'Assemblea)

È eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei voti, tra i Presidenti degli Enti associati che la costituiscono. Convoca e presiede l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno. In caso di assenza, o impedimento, viene sostituito da un altro membro dell'Assemblea, in ordine di anzianità anagrafica.

Dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

ART. 12

(Il Portavoce Nazionale)

È eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei voti, tra gli ex Presidenti degli Enti associati o tra i componenti in carica dei Consigli direttivi degli enti associati.

Rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

In caso di assenza, o impedimento, viene sostituito da un altro membro del Consiglio Direttivo, in ordine di anzianità anagrafica.

Rappresenta l'Associazione con voce unitaria su scala nazionale e internazionale, convoca e coordina il Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e può essere eletto per un secondo mandato consecutivo.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 13

(Il Consiglio Direttivo)

È eletto dall'Assemblea. La maggioranza dei suoi componenti deve essere costituita dalle persone fisiche associate agli Enti associati ovvero indicate dagli enti associati stessi: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere membri del Consiglio Direttivo i rappresentanti legali degli Enti Associati.

È composto da un numero di membri da 5 a 7 oltre al Portavoce dell'Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- nominare al suo interno il Coordinatore dei Comitati, il Coordinatore dei Settori, il Direttore editoriale, il promotore delle attività formative e degli eventi. I loro compiti sono definiti dal Regolamento;
- nominare la Segreteria operativa;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo, e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre i regolamenti dell'Associazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia inoltre per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, con pluralità di mezzi purché sia assicurata la sua conoscibilità, e deve contenere il luogo, la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo può anche tenersi in videoconferenza, con le modalità previste dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Portavoce.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura della Segreteria operativa e conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Comitato Tecnico Scientifico)

È costituito dai membri del Consiglio Direttivo e da altri membri benemeriti designati dall'Assemblea. Fornisce le linee guida tecnico scientifiche dell'Associazione e propone all'Assemblea il quadro strategico entro cui vanno collocati gli obiettivi di Settori e Comitati.

ART. 15
(Il Collegio dei Proviviri)

E' composto da tre membri, eletti dall'Assemblea.

Possono far parte del Collegio quanti hanno ricoperto cariche ufficiali nell'Associazione o negli enti associati per almeno tre anni oppure sono associati agli Enti associati da almeno 10 anni, senza che siano state loro addebitate violazioni di statuto e/o regolamento. Non possono contemporaneamente ricoprire altri incarichi nell'Associazione o in un Ente associato.

Essi eleggono al loro interno un Presidente. Ha il compito di presidiare l'integrità dell'Associazione e di tutelarne l'immagine. Interviene su richiesta degli organi sociali o degli Enti associati, o di un associato degli Enti associati se tali Enti non prevedono nel loro statuto tale organo.

Il Collegio agisce e giudica sulla base dei criteri definiti dal codice deontologico e sulla base dei comuni criteri di giustizia ed equità.

Il Collegio interviene per comporre amichevolmente vertenze e divergenze. Ove il suo tentativo risulti infruttuoso, nei confronti dei soggetti cui sono state riconosciute responsabilità, può proporre le seguenti sanzioni:

- nel caso di Ente associato, proposta al Consiglio direttivo di comunicazione scritta a tale Ente con carattere di biasimo e diffida e, in casi particolarmente gravi o di recidiva, proposta di interruzione del rapporto associativo;
- nel caso di associato individuale o collettivo degli enti associati, richiesta all'Ente competente di sanzioni che vanno dalla diffida all'espulsione.

La convocazione del Collegio dei Proviviri avviene mediante comunicazione scritta, con pluralità di mezzi purché sia assicurata la sua conoscibilità, e deve contenere il luogo, la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. La riunione può anche tenersi in videoconferenza, con le modalità previste dal presente statuto.

Il Collegio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale e conservato nel libro dei verbali del Collegio dei Proviviri.

ART. 16
(L'Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Cariche sociali. Durata e incompatibilità)

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a carattere volontario e non sono retribuite, con l'eccezione dei membri dell'Organo di controllo, a cui può essere riconosciuto un compenso.

Tutte le cariche hanno durata triennale e sono rinnovabili, tranne quelle relative al Presidente dell'Assemblea, per quale si applica la disciplina dell'articolo 11 del presente statuto. La carica di Portavoce Nazionale è rinnovabile nei limiti di cui all'articolo 12 del presente statuto.

Le cariche elettive sono incompatibili con ruoli che configurino incarichi retribuiti, di tipo continuativo, assunti nell'Associazione.

ART. 18

(Gestione operativa)

È assicurata dalla Segreteria operativa, nominata dal Consiglio Direttivo. La funzione non è incompatibile con altre funzioni o cariche all'interno dell'Associazione.

Opera secondo quanto previsto dal Regolamento.

Ai suoi membri può essere riconosciuto un compenso.

ART. 19

(Regolamento)

È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, che ne approva anche le modifiche. Disciplina in dettaglio le modalità operative di svolgimento della vita associativa, in accordo con le norme del presente statuto e del Codice Deontologico.

Titolo IV: Amministrazione

ART. 20

(Patrimonio e Fonti di Finanziamento)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate dagli Enti Associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

ART. 21

(Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio, Bilancio di Previsione, Scritture contabili, Bilancio sociale)

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone inoltre un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui eventualmente si aderisce.

Art. 22

(Libri sociali e Registro dei Volontari)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Devono essere inoltre tenuti, a carico degli stessi, il libro delle adunanze e deliberazioni degli altri organi sociali.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Portavoce Nazionale, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo V Disposizioni Varie e finali

Art. 23

(Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione)

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Art. 24

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017, sezione "Altri Enti del Terzo Settore", e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui eventualmente aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS, l'acronimo ETS o la denominazione Ente del Terzo Settore non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 25

(Modifiche allo statuto dell'Associazione)

Per le modifiche da apportare allo statuto, in prima convocazione è sempre necessaria, in proprio o per delega, la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Art. 26

(Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione)

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 27

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

Nelle Assemblee straordinarie che deliberano lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è sempre necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole, di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 28

**(Rimandi al Regolamento dell'Associazione,
al Codice civile e alla normativa di settore)**


Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti esprimibili.

Norma Transitoria


Con riferimento a quanto indicato al precedente art. 13 la incompatibilità tra la partecipazione al Consiglio Direttivo e la rappresentanza legale degli Enti Associati entra in vigore a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo.

Testo approvato nella Assemblea degli Enti Associati ad AICQ Nazionale del 4 luglio 2024.

Il Presidente della Assemblea
Ettore La Volpe



Il Segretario della Assemblea
Piero Mignardi



Il Funzionario
Silvia Dasto

